

## **Art. 2 - Diritto alla vita**

### **Sentenza del 17 marzo 2005, Bubbins c. Regno Unito, ricorso n. 50196/99**

**Non violazione dell'art. 2 Cedu (Diritto alla vita. Obbligo di svolgere indagini effettive). Violazione dell'art. 13 (Diritto ad un ricorso effettivo).**

L'uccisione di un individuo in uno scontro armato con forze di sicurezza implica l'obbligo dello Stato di svolgere indagini effettive e di assicurare il diritto ad un ricorso effettivo.

La ricorrente è una cittadina britannica che denuncia l'uccisione del fratello da parte della polizia inglese e la conseguente violazione dell'art. 2 sotto il profilo del diritto al rispetto della vita e di ottenere indagini effettive sulle circostanze della morte. La Corte nega che vi sia stata violazione dell'art. 2, ritenendo che la morte sia stata il risultato di un ricorso alla forza reclusi assolutamente necessario e che siano state svolte indagini accurate ed effettive sulla circostanza dell'uccisione mentre ravvisa una violazione dell'art. 13 Cedu sotto il profilo del diritto ad un ricorso effettivo che consentisse alla ricorrente di agire civilmente per i danni derivanti dall'uccisione del fratello, responsabilità che va giudicata secondo parametri normativi e regole probatorie differenti da quelli che hanno interessato l'indagine penale. Su questo punto vi è un'opinione parzialmente dissenziente del giudice Zagrebelsky che considera contraddittorio affermare la non violazione dell'art. 2 ed al contempo rilevare la mancanza di un ricorso interno finalizzato ad ottenere una riparazione alla violazione dell'art. 2 Cedu.

(A cura di Elisabetta Crivelli [elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:elisabetta.crivelli@univr.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

### **Sentenza del 24 febbraio 2005 Khashiev e Akaieva c. Russia, ric. nn. 57942/00 e 57945/00**

**Violazione degli artt. 2, 3 (divieto della tortura), 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione**

### **Sentenza del 24 febbraio 2005 Issaieva, Yussupova e Bazaieva c. Russia, ric. nn. 57947/00, 57948/00, 57949/00**

**Violazione degli artt. 2, 13 (diritto a un ricorso effettivo), 1, Protocollo 1 (protezione della proprietà privata) della Convenzione**

### **Sentenza del 24 febbraio 2005 Issaieva c. Russia, ric. n. 57950/00**

**Violazione degli artt. 2 e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione**

### **Vittime civili delle operazioni militari condotte in Cecenia**

Si tratta delle prime pronunce di un organo giudiziario sovranazionale riguardanti le ripercussioni sulla popolazione civile delle operazioni militari condotte in Cecenia a partire dal 1999.

Le decisioni della Corte originano tutte dall'uccisione o dal grave ferimento di civili durante operazioni militari in Cecenia. Posto che la Convenzione risulta applicabile, senza alcun tipo di eccezione, alle operazioni in Cecenia perché non è mai stato decretato né lo stato di emergenza, né la legge marziale, né alcun tipo di deroga al Consiglio d'Europa, la Corte, accedendo a una lettura evolutiva dell'art. 2, condanna all'unanimità, in tutte le decisioni, la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. I giudici di Strasburgo stimano che spesso siano mancate prove certe della violenza illegale che i militari sono tenuti a contrastare e che, in ogni caso, azioni militari implicanti esiti anche letali debbano essere proporzionate allo scopo e preparate ed eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di uccisione incidentale di vite umane. La Corte, ritenendo inoltre, in tutte le decisioni, che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione

del diritto ad un ricorso effettivo. In un caso poi è stata riconosciuta la violazione dell'art. 1, Protocollo 1, in merito alla distruzione del patrimonio di una ricorrente, a causa di comportamenti contrari all'art.2.

(A cura di Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Art. 6 - Diritto ad un processo equo**

**Sentenza del 8 febbraio 2005, Bifulco c. Italia, ricorso n. 60915/00**

#### **Violazione dell'art. 6 della Convenzione**

#### **Obbligo dell'autorità giudiziaria di decidere entro un termine ragionevolmente breve sui ricorsi in materia di restrizioni speciali della libertà personale**

La II sezione della Corte europea risponde alle doglianze di un cittadino italiano che, assoggettato per un anno al regime di carcere duro ex art. 41 bis c.p. (in quanto indiziato di appartenenza alla camorra), si era visto respingere - dal Tribunale di Sorveglianza - il ricorso avverso la misura restrittiva per mancanza di interesse essendo spirato il termine di efficacia della misura stessa.

La Corte, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, riprende le conclusioni della sentenza Ganci c. Italia del 2003 e condanna lo Stato italiano (anche se unicamente alle spese di giudizio) per non avere risposto nel merito - nei termini previsti dalla legge - alla domanda di riesame presentata dal prevenuto.

(A cura di Federico Furlan [federico.furlan@unimib.it](mailto:federico.furlan@unimib.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito, ric. n. 68416/01**

#### **Violazione dell'articolo 6 § 1 (parità delle armi processuali) e § 3 let. c) (diritto all'assistenza di un avvocato) della Convenzione.**

#### **L'esclusione dell'assistenza legale gratuita è incompatibile con il diritto di essere assistiti da un avvocato e con il diritto alla parità delle armi processuali.**

Fino al 1 aprile 2000 il Legal Aid Act del 1988 escludeva in toto dall'assistenza legale gratuita i procedimenti per diffamazione. La Corte EDU, riprendendo la propria giurisprudenza in materia, afferma che nel caso di specie (processo intentato dal McDonald's contro un disoccupato e di un proprio dipendente per la diffusione di un volantino diffamatorio) la gravità delle conseguenze finanziarie a carico dei ricorrenti, la gran mole di documenti depositati e di testimoni escussi e la lunghezza del procedimento (segno della mancanza di esperienza e di abilità dei ricorrenti) fanno sì che l'esclusione dall'assistenza legale gratuita costituisca violazione del diritto all'assistenza difensiva e, conseguentemente, anche del diritto alla parità delle armi processuali. La Corte non si pronuncia sulla conformità alla CEDU delle condizioni poste dal dall'Access to Justice Act del 1999, successivo ai fatti considerati, che introduce il gratuito patrocinio nelle cause per diffamazione, anche se sottoponendole a determinate condizioni.

(A cura di Patrizia Salvatelli, [p.salvatelli@libero.it](mailto:p.salvatelli@libero.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenze del 1 marzo 2005, Beet e altri c. Regno Unito, ric. N. 47676/99, 58923/00, 58927/00, 61373/00 e 61377/00 e Lloyd e altri c. Regno Unito, ric. N. 29798/96, 30395/96, 34327/96, 34341/96, 35445/97 36267/97, 36367/97,**

37551/97, 37706/97, 38261/97, 39378/98, 41590/98, 41593/98, 42040/98, 42097/98, 45420/99, 45844/99, 46326/99, 47144/99, 53062/99, 53111/99, 54969/00, 54973/00, 54997/00, 55046/00, 55068/00, 55071/00, 56109/00, 56231/00, 56232/00, 56233/00, 56429/00, 56441/00, 2460/03, 2482/03, 2483/03, 2484/03 e 2490/03.

**Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad una pubblica udienza) e § 3 let. c) (diritto all'assistenza di un avvocato) della Convenzione.**

La mancanza di rappresentanza legale gratuita nelle pubbliche udienze è incompatibile con il diritto alla pubblica udienza e con il diritto all'assistenza legale.

Prima del 1 luglio 1997 nel Regno Unito non era riconosciuto il diritto pieno all'assistenza legale gratuita dinanzi ai magistrati nelle inchieste preliminari e nei procedimenti di esecuzione concernenti il pagamento delle multe e delle tasse, all'esito dei quali si poteva anche essere condannati ad una pena detentiva se non si onorava il pagamento periodico e rateale delle somme dovute. A seguito della condanna della Corte EDU nella causa Benham c. UK del 10 giugno 1996 (ric N. 7/1995/513/597) il Regno Unito ha emendato il Legal Advice and Assistance (Scope) (Amendment) Regulations del 1997, con il quale, a decorrere dal 1 luglio 1997, viene riconosciuto il diritto ad essere rappresentati gratuitamente da un avvocato dinanzi ai magistrati quando c'è il rischio di imprigionamento per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute. A causa dell'intervenuta novella legislativa, questa potrebbe essere l'ultima condanna del Regno Unito sotto questo profilo.

(A cura di Patrizia Salvatelli, [p.salvatelli@libero.it](mailto:p.salvatelli@libero.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 29 marzo 2005, Harizi c. Francia, ricorso n. 59480/00**

**Violazione dell'art. 6 della Convenzione**

**Obbligo dell'autorità giudiziaria di sentire il difensore dell'imputato rimasto contumace**

Il sig. Harizi (cittadino algerino residente in Francia dal 1970) viene processato per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine di espulsione; risultato vittorioso in primo grado (per illegittimità formale dell'atto ministeriale) non può difendersi in appello perché, nel frattempo, ha subito l'allontanamento coattivo dal territorio francese. La Corte d'appello di Parigi, pur invitando l'autorità amministrativa a rilasciare un lasciapassare temporaneo per consentirgli la partecipazione in giudizio, lo giudica in contumacia ribaltando il verdetto di primo grado.

La IV Sezione della Corte riconosce la Francia colpevole di violazione dell'art. 6 della Convenzione (condannandola al pagamento delle spese di giudizio) per non avere consentito al suo difensore di intervenire nel processo di appello, in assenza dell'interessato, al fine di perorarne la causa.

(A cura di Federico Furlan [federico.furlan@unimib.it](mailto:federico.furlan@unimib.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 12 aprile 2005, Whitfield e altri c. Regno Unito, ric. N. 46387/99, 48906/99, 57410/00 e 57419/00**

**Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) e § 3 lett. c) (diritto all'assistenza di un avvocato) della Convenzione.**

**La mancanza di assistenza legale in un giudizio dinanzi a funzionari pubblici è incompatibile con il diritto ad essere giudicati da un tribunale imparziale e con il diritto ad essere assistiti da un avvocato.**

Per la seconda volta (dopo Ezeh e Connors c. UK, ric. N. 39665/98 e 40086/98, decisa dalla Grande Camera il 9 ottobre 2003), in mancanza di un adeguamento normativo del Regno Unito alla prima pronuncia della Corte, i giudici di

Strasburgo condannano il procedimento disciplinare carcerario inglese. In particolare, la Corte, nonostante le dissenting opinions dei giudici Pellonpää e Maruste, afferma che le accuse contro i ricorrenti costituiscono accuse penali ai sensi dell'art. 6 CEDU (in applicazione dei c.d. Engel criteria), reputando che il fatto che il processo disciplinare carcerario inglese sia di competenza di dipendenti della Corona legati all'Home Office dinanzi ai quali non è nemmeno generalmente ammessa l'assistenza legale di un avvocato (in applicazione dei c.d. Tarrant principles) violi sia il diritto degli imputati di essere processati da un giudice indipendente ed imparziale sia il diritto all'assistenza difensiva.

(A cura di Patrizia Salvatelli, [p.salvatelli@libero.it](mailto:p.salvatelli@libero.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza 28 aprile 2005, A.L. c. Germania, ric. n. 72758/01**  
**Non violazione dell'articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) della Convenzione.**

**La lettera di un giudice, personale e successiva alla decisione di non concedere il risarcimento per la custodia pre-dibattimentale legittimamente sofferta, in cui si afferma la probabilità della condanna dell'imputato, qualora il procedimento fosse continuato, non è incompatibile con la presunzione di innocenza, dati i suoi limitati effetti esterni.**

Dopo aver riaffermato che il diniego del risarcimento per la custodia in carcere pre-dibattimentale in un procedimento poi terminato con una sorta di patteggiamento può far sorgere dubbi sul rispetto della presunzione di innocenza sancita dall'art. 6 § 2 CEDU (Minelli c. Svizzera) purchè dalla decisione emerga uno "state of suspicion" e non un "finding of guilt" (Baars c. Olanda), la Corte EDU ha sancito che il fatto che il Presidente del collegio che ha deciso sul risarcimento abbia (con lettera personale e privata indirizzata all'avvocato del ricorrente e successiva alla decisione) affermato che, qualora il procedimento fosse continuato, questo si sarebbe concluso "probabilmente" con una condanna, non costituisce violazione della presunzione di innocenza per i suoi limitati effetti esterni, essendo la stessa missiva non divulgata in un contesto pubblico.

(A cura di Patrizia Salvatelli, [p.salvatelli@libero.it](mailto:p.salvatelli@libero.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

**Sentenza dell'8 febbraio 2005, L.M c. Italia, ric. n. 60033/00**

**Violazione dell'articolo 8 della Convenzione**

**Violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo)**

**Non conformità delle perquisizioni alla procedura prescritta ex art. 352 c.p.p.**

Il caso origina dalla perquisizione da parte delle forze di polizia, in base all'art. 41 TULPS, dell'abitazione della ricorrente in cerca di armi possedute illegalmente. Il Governo ammette la mancata convalida da parte del pubblico ministero del verbale delle operazioni compiute, pur inviato regolarmente dalle forze di polizia; sostiene però che tale mancanza sia priva di lesività considerato il mancato ritrovamento delle armi e, di conseguenza, il mancato seguito delle accuse formulate contro la stessa e che, nel caso in cui la ricorrente fosse stata rinviata a giudizio, la mancata convalida delle perquisizioni le avrebbe rese inutilizzabili. La Corte, al contrario, ritiene che l'assenza totale e ingiustificata della convalida dimostra che gli organi preposti non hanno svolto il controllo di legittimità dovuto, violando in tal modo il dettato dell'art. 8. La Corte sanziona l'Italia anche per non aver dimostrato l'esistenza, nel diritto interno, di un ricorso efficace nel caso di perquisizione che non si risolveva nel sequestro di beni.

(A cura di Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

vederlo )

**Sentenza del 29 marzo 2005, Matheron c. Francia, ricorso n. 57752/00**

**Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata)**

**Intercettazioni telefoniche. Assenza di legittimazione per contestare le intercettazioni in un procedimento distinto**

Ricorrente è un cittadino francese imputato di traffico di stupefacenti e condannato a seguito dell'utilizzo di intercettazioni telefoniche acquisite in un distinto procedimento. La Corte di Strasburgo, pur ribadendo che la legge francese del 1991 che disciplina le intercettazioni è conforme ai principi della Convenzione, condanna l'orientamento seguito dalla Cassazione francese che avrebbe privato il ricorrente della possibilità di contestare la validità delle intercettazioni se acquisite in un procedimento penale diverso da quello riguardante l'imputato.

(A cura di Elisabetta Crivelli [elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:elisabetta.crivelli@univr.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 7 aprile 2005, Rainys e Gasparavicius c. Lituania, ricorso n. 70665/01 e 74345/01**

**Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata)**

**Restrizioni alla ricerca di un lavoro nel settore privato per gli ex funzionari del KGB**

La Corte di Strasburgo condanna la Lituania per aver provocato il licenziamento di due ricorrenti in applicazione di una legge che impedisce l'assunzione anche in imprese private di coloro che hanno ricoperto funzioni nella sezione lituana del KGB. I giudici di Strasburgo sottolineano come dal punto di vista della Convenzione le restrizioni alla ricerca di un lavoro giustificate dalla mancanza di fedeltà allo Stato nel settore privato non possano essere valutate con gli stessi parametri vigenti per il settore pubblico.

(A cura di Elisabetta Crivelli [elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:elisabetta.crivelli@univr.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Art. 10 - Libertà di espressione**

**Sentenza del 22 febbraio, Pakdemirli C. Turchie, ric. n. 35839/97.**

**Violazione dell'art. 10 della Convenzione.**

**La diffamazione ai danni del Presidente della Repubblica non può condurre a risarcimenti sproporzionati.**

Le critiche ingiuriose e diffamatorie all'allora Presidente della Repubblica Süleyman Demirel da parte di un deputato di un partito d'opposizione avevano condotto alla condanna al più elevato risarcimento nella storia della giurisprudenza turca, pari a circa 60.000 Euro. Le Corti interne giustificavano la severità della sanzione con la "superprotezione" dello status del Presidente, l'ingiuria al quale costituisce la forma più grave del delitto di oltraggio.

I giudici europei non contestano la legittimità della condanna in sé, ma l'ammontare eccessivo e sproporzionato del risarcimento e le motivazioni invocate per giustificarlo, ossia il fatto che le affermazioni diffamatorie ledano in particolare la reputazione della Repubblica « fondée par le vénérable fondateur Atatürk, avec le sang, la sueur, les martyrs et les

anciens combattants de la nation turque».

(a cura di Giulio Enea Vigevani [giulio.vigevani@unimib.it](mailto:giulio.vigevani@unimib.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 29 marzo 2005, Ukrainian media group v. Ukraine, ric. n. 72713/01.**

**Violazione dell'art. 10 Cedu.**

**Il diritto di critica opera su una base distinta dal diritto di cronaca.**

La legge ucraina sulla diffamazione a mezzo stampa non sempre è conforme all'art. 10 della Convenzione. La valutazione va fatta caso per caso. Secondo quanto stabilisce la Corte europea dei diritti dell'uomo la legge nazionale deve permettere di operare una distinzione tra i presupposti per l'esercizio del diritto di critica e quelli per il diritto di cronaca. Non sembra questo il caso della normativa ucraina che assimila i puri "giudizi di valore" ai "dati di fatto" lasciando poco spazio alla critica del giornalista. Nel caso in esame la Corte di Strasburgo afferma che l'articolo giornalistico, considerato diffamatorio dai giudici interni, presenta tutti quegli elementi idonei a ritenere che si tratti di esercizio di diritto di critica. Tra questi, il linguaggio sarcastico e polemico nei confronti di politici che per la loro professione devono accettare forti critiche.

(A cura di Mina Tanzarella [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza del 29 marzo 2005, Alinak v. Turkey, ric. n. 40287/98**

**Violazione dell'art. 10 Cedu.**

**La scelta del mezzo di comunicazione incide sull'estensione dei limiti alla libertà di espressione.**

La Corte di Strasburgo ribadisce che l'art. 10 della Convenzione protegge non solo le idee e le informazioni espresse ma anche il mezzo con cui queste sono divulgate. Pertanto, nel caso di specie, il giudice di Strasburgo condanna la Turchia per aver censurato un romanzo che, secondo le autorità del paese, conteneva elementi che incitavano all'odio e alla violenza. Nonostante riconosca che in alcuni passaggi siano stati utilizzati dei toni particolarmente forti, la Corte ritiene che vi sia stata comunque violazione della libertà di espressione in quanto il mezzo scelto - ovvero il romanzo - riceve una protezione più elevata per due ordini di motivi: da un lato si deve tener conto della natura artistica dell'opera, dall'altro questa forma di espressione ha un impatto limitato sull'ordine pubblico in quanto richiama l'attenzione di un minor numero di lettori rispetto ad altri mezzi di comunicazione di massa.

(A cura di Mina Tanzarella [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione**

**Sentenza del 3 febbraio 2005, Partidul Comunistilor (Nepeceristi) e Ungureanu c. Romania, ric. n. 46626/99**

**Violazione dell'articolo 11**

**Rifiuto di registrazione del Partidul Comunistilor**

Il Partidul Comunistilor ed il suo leader, Ungureanu, ricorrono alla Corte perché le autorità giudiziarie rifiutano la

registrazione del partito. Dallo statuto, dal programma, da alcuni libri pubblicati dal suo leader, oltre all'adesione ai principi della democrazia pluralista, si evincono denunce del regime instauratosi dopo la caduta del comunismo in Romania, l'affermazione della natura «rivoluzionaria» del partito e una rivalutazione della «pratica socio-economica» del socialismo e della dottrina marxista, avutasi in Romania prima della caduta del muro di Berlino. Secondo i giudici rumeni il PCN violerebbe il divieto previsto dall'art. 37 della Costituzione, in base al quale «i partiti e le organizzazioni che, nel perseguire obiettivi o attività, militano contro il pluralismo politico, i principi dello Stato di diritto o la sovranità, l'integrità o l'indipendenza della Romania sono incostituzionali», nonché dalla legge 51/1991, la quale reputa una minaccia per la sicurezza nazionale «suscitare, organizzare, commettere o sostenere, con qualsiasi modalità, azioni totalitariste o estremiste, d'ispirazione comunista, fascista (...) razzista, antisemita, revisionista o separatista (...)». La Corte, seguendo una giurisprudenza ormai consolidata, riconosce la violazione dell'art. 11 perché il rifiuto di registrazione del partito, ancor prima di metterlo nelle condizioni di esistere, appare come una misura sproporzionata e non necessaria in una società democratica.

(A cura di Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali